

elezione di domicilio - iscrizione del procuratore all'albo del distretto

Art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - Tacita abrogazione per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 170 cod. proc. civ., delle norme che disciplinavano l'iscrizione nell'albo dei procuratori, e degli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7658 del 27/03/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7658 del 27/03/2013

L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - non è stato tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 170 cod. proc. civ., né delle norme che disciplinavano l'iscrizione nell'albo dei procuratori, né dagli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali ed avvocati, non ha eliminato l'attività procuratoria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ.)